Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 **Roma - Sabato, 25 giugno** **Numero 149**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 795, *che estende ai territori annessi al Regno la tassa di bollo sul prezzo di consumo di oggetti e somministrazioni qualificati di lusso; il contributo 15 0/0 di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821, ed altri provvedimenti in materia* [illegible] *bollo.*

VITTOR[illegible] [illegible]MANUELE III
per grazia di D[illegible] [illegible]r volontà della Nazione
[illegible]TALIA

Viste le leggi 26 [illegible] [illegible]e 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 177[illegible]
Sentito il Consigli[illegible] [illegible]inistri;
Sulla proposta del [illegible] [illegible]nte del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato dell'interno, di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, è stabilita una tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo fra commercianti ed acquirenti o consumatori di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiasi considerati di lusso, il cui prezzo non sia inferiore a L. 5.

La tassa si applica secondo la scala seguente:

Vendite da L. 5 a L. 30 per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10.

Vendite da oltre L. 30 a L. 100 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, L. 0,50.

Vendite da oltre L. 100 fino a L. 1000: per ogni 10 lire o frazione di 10 lire, L. 1.

Vendite da oltre L. 1000 fino a L. 5000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 5.

Vendite superiori a lire 5000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 10.

Sono considerate di lusso le merci, derrate, somministrazioni ed oggetti descritti nelle due tabelle allegate al decreto del Ministero delle finanze 16 febbraio 1921, n. 2115 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41 in data 18 febbraio 1921), relativa l'una, alleg. *A*, agli oggetti e somministrazioni soggetti a tassa qualunque ne sia il prezzo, l'altra, allegato *B*, agli oggetti e somministrazioni sottoposte a tassa quando il prezzo di vendita ne sia quello indicato in tabella.

Tali elenchi, che potranno essere modificati con ulteriori decreti del ministro delle finanze (esecutivi anche nelle nuove Provincie in base alla pubblicazione che ne sarà fatta sulla *Gazzetta ufficiale*), s'intendono integralmente riportati nel presente decreto.

Art. 2.

La tassa è a carico dell'acquirente e consumatore, e deve essere soddisfatta all'atto dell'acquisto se anche il pagamento del prezzo non sia contemporaneo, o la contrattazione della merce sia avvenuta anteriormente al presente decreto.

Questa tassa è dovuta anche sugli oggetti di lusso importati dall'estero, sia pure a mezzo di pacchi postali, quando siano diretti a privati consumatori e verrà riscossa con le modalità di cui al seguente articolo.

La tassa non è dovuta per le merci di lusso importate direttamente dai negozianti o dagli industriali che trattano l'articolo.

La tassa non è del pari dovuta sugli oggetti di lusso che vengano esportati direttamente dai negozianti e fabbricanti quando il valore degli oggetti superi L. 1000.

Art. 3.

La tassa di bollo dovuta sugli oggetti di lusso importati dall'estero ai sensi del secondo capoverso del precedente articolo è riscossa dalle dogane all'atto dell'importazione.

La riscossione della tassa e dell'addizionale da parte delle dogane sui prodotti importati dall'estero si effettua contemporaneamente alla riscossione degli altri diritti di confine ed è liquidata sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti sotto il titolo « Tassa di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso » con imputazione al relativo capitolo di entrata dell'esercizio finanziario in corso.

A tale effetto nelle dichiarazioni delle merci dovrà essere altresì indicato il valore in conformità del § 8 delle norme per l'esecuzione della legge sulla tariffa daziaria 13 febbraio 1906 (Ord. 21 febbraio 1916 B. L. I., n. 25).

Insieme con la dichiarazione deve essere presentata la fattura del venditore estero con facoltà nell'Amministrazione doganale di esigerne la vidimazione per parte della competente autorità consolare italiana.

Per gli oggetti che si importano dall'estero in pacchi postali, la detta fattura dovrà essere unita ai documenti di spedizione dei pacchi.

Per le importazioni degli oggetti di lusso che non essendo diretti a privati consumatori, debbano andare esenti dalla tassa di bollo dovrà essere prodotto alle dogane un certificato della rispettiva Camera di commercio dal quale risulti che il destinatario esercita un'industria od un commercio e che gli oggetti stessi sono attinenti alla attività commerciale ed industriale dell'importatore.

Detti certificati compilati su moduli conformi al modello all'uopo prescritto saranno rilasciati in esenzione da tassa di bollo su richiesta anche verbale e verso il pagamento per ciascuno di essi di L. 0,50 per diritto fisso di segreteria, dalla Camera di commercio sotto la cui giurisdizione trovasi il destinatario.

Quando l'importazione avvenga a mezzo di pacchi postali, i certificati devono essere uniti ai documenti che accompagnano i pacchi.

Nel caso invece di importazioni con altri mezzi, il certificato potrà anche essere prodotto solo all'atto dell'operazione doganale.

Art. 4.

La tassa si riscuote mediante le speciali marche da bollo doppie prescritte col R. decreto 20 marzo 1921, n. 318 (*Gazzetta ufficiale* n. 81), da applicarsi a cura del venditore.

Fino a quando tali marche non saranno poste in vendita dovranno essere adoperate quelle provvisorie di cui al R. decreto 19 ottobre 1920, n. 1679.

Il venditore ha l'obbligo di tenere un libretto di scontrini a madre e figlia, numerate progressivamente, nel quale deve inscrivere immediatamente tutte le vendite soggette a tassa da lui eseguite, indicando distintamente la merce, il prezzo pattuito e la tassa corrispondente.

Per le merci spedite le dette indicazioni devono apporsi nella fattura e sul duplo della fattura o sulla prima nota.

Le marche da bollo doppie devono essere applicate in modo che la marca con la leggenda « Tassa di lusso e scambi » aderisca alla bolletta figlia e l'altra marca, contenente la indicazione del valore in cifre arabiche, alla bolletta madre dello scontrino di vendita; nel caso di fattura la marca con la leggenda « Tassa di lusso e scambi » deve apporsi sull'esemplare della fattura spedita, e l'altra sul duplo della fattura o sulla prima nota.

Fino a quando non saranno stabiliti i modi per l'annullamento delle marche mediante perforazione, l'annullamento medesimo dovrà essere fatto mediante scritturazione od impressione della data in guisa che questa attraversi le due sezioni della marca.

Art. 5.

Lo scontrino deve sempre essere rilasciato al compratore e può tener luogo di ricevuta. Se il compratore non ritira personalmente la merce lo scontrino deve accompagnare la merce quando esce dal magazzino di vendita.

Per le merci spedite vale il disposto del quarto comma dell'articolo 4.

Il commerciante è tenuto a conservare le matrici dei libretti di scontrini, i dupli delle fatture ed i libri per le prime note per un anno almeno e ad esibirli ad ogni richiesta ai funzionari ed agenti indicati all'art. 30.

Art. 6.

Per la vendita di oggetti di lusso d'importo superiore a L. 6000 la tassa di bollo deve essere versata all'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) del distretto mediante banco-giro postale (Servizio dei conti correnti ed assegni postali) emesso a favore dell'Ufficio stesso e da spedirsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello della vendita, segnando sulla matrice e sulla figlia dello scontrino le caratteristiche del banco-giro spedito in pagamento della tassa di bollo dovuta. Sul banco-giro devono essere indicati gli estremi della vendita.

In caso di ritardo si incorre nella sovratassa del 12 per cento.

Gli esercenti alberghi o pensioni hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) la denuncia delle persone alloggiate nell'albergo che vi esercitano il commercio di oggetti classificati di lusso, dei gioielli e degli oggetti preziosi, o che vi tengano esposizioni degli oggetti stessi.

La denuncia indicante il genere del commercio esercitato deve essere presentata non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo del commerciante.

In caso di ritardo o di omessa denunzia l'esercente l'albergo o pensione incorre nella pena pecuniaria di lire cinquecento.

Art. 7.

Il capoverso dell'art. 1°, allegato C, dell'ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919 (doc. 1592) è modificato come segue:

a) se trattisi di ristoranti o trattorie qualificati di lusso od extra, comprese le vetture ristoranti dei treni celeri (di lusso);

per qualunque importo e persona, L. 1,10 oltre l'addizionale;

b) se trattisi di ristoranti o trattorie assegnati alla 1ª, 2ª e 3ª categoria:

1° per ogni conto d'importo non superiore a L. 20 a persona qualunque sia il numero delle persone L. 0,20;

2° quando il conto supera L. 20 a persona:

per una persona L. 0,90 — per due persone L. 1,60 — per tre persone L. 2,30 e così di seguito cont. 70 in più per ogni persona;

c) se trattisi di vetture ristorante dei treni diversi da quelli celeri (di lusso):

1° per ogni conto d'importo non superiore a L. 20 a persona qualunque sia il numero delle persone L. 0,20;

2° per ogni conto d'importo superiore a L. 20 a persona:

per ogni persona L. 0,80;

d) se trattasi di ristoranti o di trattorie non compresi tra quelli su indicati, caffè, circoli (clubs) osterie ed ogni altro esercizio pubblico:

quando il conto sia emesso in un Comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti, tassa L. 0,10;

negli altri Comuni tassa L. 0,05;

Art. 8.

Fermo restando le disposizioni di cui all'allegato *C* della precitata ordinanza 17 giugno 1919, per quanto concerne il modo di esazione delle tasse di cui alla lett. *d*), le tasse di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) del precedente articolo, dovranno essere corrisposte mediante marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia, da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

Le tasse anzidette possono riscuotersi anche a mezzo di bollo a punzone.

I conti debbono sempre indicare chiaramente il numero delle persone cui si riferiscono.

Art. 9.

All'art. 5 della tariffa, allegato *A* (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1293), è sostituito il seguente:

Note e conti di alberghi, locande e pensioni:

a) se assegnati alla categoria di lusso:

tassa di L. 0,50 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire;

b) se assegnati alla 1ª categoria:

tassa di L. 0.30 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire;

c) se assegnati alla 2ª categoria:

tassa di L. 0,20 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire;

d) per gli altri alberghi, locande e pensioni:

fino a L. 5: centesimi 5;

quando la somma supera L. 5 e non L. 100: cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 1000: cent. 10;

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire:

quando la somma supera L. 1000: centesimi 20

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Il pagamento delle tasse di che al presente articolo deve farsi esclusivamente con marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia e da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

La tassa di bollo non si applica a quella parte del conto che costituisce semplice rimborso di spesa (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi per conto dei clienti).

Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars degli alberghi quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta devono soddisfare la tassa di bollo in conformità del precedente articolo.

Art. 10.

In ogni esercizio nel quale si facciano vendite di merci o consumazioni passibili della tassa di che all'art. 1 deve essere esposto in modo visibile al pubblico un estratto delle presenti disposizioni e degli elenchi relativi.

Nei ristoranti e nelle trattorie di che alle lettere *A*, *B*, *D*, dell'art. 7 deve in ogni sala essere esposto l'estratto dell'articolo medesimo per la categoria cui l'esercizio appartiene.

Negli alberghi, locande e pensioni deve essere esposto in ogni camera l'estratto dell'art. 9 per la categoria cui l'esercizio appartiene.

I contravventori sono puniti con una pena pecuniaria di L. 100.

Art. 11.

Ogni scambio nel Regno di materie prime, di prodotti e di qualsiasi merce fra industriali, commercianti od esercenti per causa del [illegible] industriale o commerciale quando non sia posto in essere mediante atto legale regolarmente sottoposto alla commisurazione della tassa deve risultare da nota, conto, fattura od altro simile documento scritto in doppio esemplare, ed indicante il prezzo dello scambio.

Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sul libro di prima nota.

Ogni nota, conto o fattura, rilasciata a termini del primo comma, anche se mancante di sottoscrizione, è soggetta alla tassa di bollo di centesimi 30 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

La tassa è a carico della parte debitrice e si riscuote mediante marche da bollo doppie da applicarsi a cura della parte creditrice per metà sulla fattura, conto o nota inviata al debitore e per metà sul duplo che egli deve trattenere presso di sè o sul libro di prima nota.

L'annullamento delle marche deve avvenire con la scritturazione od impressione di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

Sono esenti dalla tassa di centesimi 30 per ogni 100 lire gli scambi:

a) di prodotti alimentari di prima necessità o cioè: cereali, pane, pasta, farine, uova, latte, erbaggi, frutta, carne e pesce freschi ed in scatole, salumerie, formaggi, latticini, olio, lardo, grassi alimentari e aceto non in bottiglie;

b) di combustibili, di sapone da bucato, liscive e assimilati;

c) di merci soggette alla applicazione del bollo per la imposta sulla produzione di che ai decreti Commissariali 28 febbraio 1920 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno 30 marzo 1920, n. 75;

d) di generi di monopolio di Stato.

Art. 12.

Le note, conti o fatture di che all'articolo precedente devono essere conservate, tanto da chi le ha spedite, come da chi le ha ricevute, per un periodo di almeno un anno ed esibite ad ogni richiesta dei funzionari della finanza.

Art. 13.

Per l'anno solare 1921 è raddoppiata la misura della tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli e cose preziose di cui ai decreti Commissariali 20 aprile 1920 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 120 in data 22 maggio 1920) modificativi dell'allegato *G* dell'Ordinanza del Comando supremo in data 17 giugno 1919 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 28 giugno detto al n. 153).

Art. 14.

Per l'anno solare 1921 è altresì raddoppiata la misura della tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali di cui all'allegato *F* dell'Ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919 citata nell'articolo precedente.

Art. 15.

Limitatamente ai saponi profumati e saponi fini in genere, la tassa di bollo di cui all'allegato *F* dell'ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919 (Doc. 1592), modificata coi decreti Commissariali 10 giugno 1920 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 153, in data 6 luglio 1920) verrà applicata in base alla seguente tariffa, restando esenti quelli tra i saponi medesimi con prezzo non superiore a cent. 60:

a) quando il prezzo del sapone (tassa non computata) supera cent. 60 e non L. 1, L. 0,05;

b) quando il prezzo del sapone (tassa non computata) supera L. 1 e non L. 1,50, L. 0,15;

c) quando il prezzo del sapone (tassa non computata) supera L. 1,50 per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10.

Il limite di esenzione di cent. 25, indicato all'art. 1, secondo e terzo comma, nonchè all'art. 8, lett. *a*, dell'ordinanza 17 giugno

1919, di cui alla prima parte del presente articolo, è elevato a centesimi 10.

Art. 16.

Per l'anno solare 1921 è raddoppiata la misura della tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori di cui ai decreti Commissariali 5 novembre 1919 e 27 novembre detto (*Gazzetta ufficiale* del Regno 27 febbraio 1920, n. 21) e 31 maggio 1920 (*Gazzetta ufficiale* 22 giugno detto, n. 148).

È altresì raddoppiata per lo stesso anno solare 1921 la tassa di bollo sulle acque minerali estesa alle nuove Provincie coi decreti Commissariali 26 dicembre 1919 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 6 febbraio 1920, n. 30).

Art. 17.

Le tasse di bollo qui appresso specificate contemplate dagli articoli 4, lettera *b*) ed *a*), 6, 7, 10 e 12 della tariffa, Allegato *A* al R. decreto 1° settembre 1920, n. 1296, sono modificate come segue:

Art. 4 (lettera *b*). — Quietanze degli stipendi degli impiegati dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni o quietanze rilasciate dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo) su pagamenti di tasse di bollo ed immediate quando la somma supera:

L. 5 e non L. 100, cent. 10;

L. 100 e non L. 400, cent. 20;

L. 400: per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, cent. 5.

Art. 4 lett. *A* e 6. — Ricevute o quietanze ordinarie o note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, escluse quelle di che all'art. 11 del presente decreto; scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata:

quando la somma supera: L. 5 e non L. 10, cent. 5;

quando la somma supera: L. 10 e non L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera: L. 1000: per ogni 100 lire, cent. 20.

Art. 7. — Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da Società anonime od in accomandità per azioni, o da Società e Compagnie di assicurazione, quando non siano apposte su note, conti o fatture, escluse quelle di che all'art. 11 del presente decreto:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera: L. 100 e non L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 20.

Art. 10. — Bollette o quietanze di pagamento di dazi (imposte) di consumo tenuti in economia od appalti, o bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:

per somma inferiore a L. 1, cent. 2;

per somma da L. 1 a L. 10, cent. 5;

quando la somma supera: L. 10 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera: L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera: L. 400 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 12. — Bollette per quietanze non ordinarie (che non si riferiscono a pagamento di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed Enti morali quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera: L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera: L. 400 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 18.

Ai trasporti sulle linee automobilistiche, sovvenzionate o no dallo Stato, è applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo totale dei biglietti per viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura unica dell'uno e centesimi cinquanta per cento.

L'accertamento di tale tassa viene affidato agli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) presso i quali dovranno essere effettuati i relativi pagamenti da parte degli esercenti o concessionari delle linee automobilistiche con le modalità e norme di cui agli articoli 33, 34, 35 e 37 della legge del bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 (1).

Art. 19.

Agli effetti della liquidazione della tassa di cui all'articolo precedente, gli esercenti o concessionari di linee automobilistiche nei

(1) Estratto della legge sul bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 33.

La tassa e l'addizionale di bollo sui trasporti, che nella annessa tariffa generale (allegato *A*) sono stabilite in misura proporzionale, devono essere calcolate sia sui proventi soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542, 14 giugno 1874, n. 1945, e 29 marzo 1900, n. 101, sia sui proventi della medesima natura, esenti o non soggetti a tassa erariale derivanti da ferrovie, tramvie intercomunali, linee intercomunali di navigazione interna e linee automobilistiche.

Art. 34.

Gli esercenti o concessionari di ferrovie pubbliche, di tramvie intercomunali, di linee intercomunali di navigazione interna e di linee automobilistiche devono in ogni anno pagare, a rate trimestrali scadute, le tasse e le addizionali di bollo stabilite in misura proporzionale, calcolate sui proventi dei trasporti effettuati nell'anno precedente.

Negli stessi modi e termini, detti esercenti o concessionari possono essere ammessi a pagare le tasse e le addizionali di bollo in misura fissa, liquidate in ragione del numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno, d'accordo col ricevitore del registro e sulle risultanze dei libri tenuti dagli esercenti o concessionari, si fa il computo dei proventi dei trasporti o del numero dei biglietti o riscontri realmente emessi, e si eseguisce la restituzione od il pagamento di ciò che in più o in meno risulti pagato.

Art. 35.

Per i nuovi esercizi di trasporti indicati nell'articolo precedente gli esercenti o concessionari devono, per il primo anno di esercizio, pagare nei modi stabiliti nello stesso articolo la tassa o l'addizionale. A tal fine entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa devono dichiarare al ricevitore del registro il provento presuntivo dei trasporti o il numero presunto dei biglietti e riscontri per il periodo dal giorno della attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed in base alla fatta dichiarazione devono seguire a rate trimestrali scadute il pagamento delle tasse e delle addizionali di bollo.

Per l'anno successivo si osservano le norme ordinarie, ragguagliando ad anno intero il provento dei trasporti o il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente.

Art. 37.

La tassa di bollo e l'addizionale stabilite in misura proporzionale devono, agli effetti della rivalsa a favore degli esercenti o concessionari, essere conglobate con la tassa erariale nel prezzo di trasporto.

La frazione dell'importo totale inferiore a cinque centesimi è, con unico arrotondamento, portata a cinque centesimi.

Analogamente, nel prezzo di trasporto, devono essere conglobate le tasse di bollo, l'addizionale e la tassa straordinaria di bollo stabilite in misura fissa.

territori annessi dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, dichiarare ai competenti uffici delle imposte, (Ufficio del bollo) l'importo dei proventi relativi ai trasporti effettuati nell'anno precedente oppure il numero dei biglietti e riscontri emessi nello stesso periodo di tempo.

Art. 20.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli 1 a 10 è punita a carico dei contravventori con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 500 per ciascuna delle vendite di oggetti qualificati di lusso di cui si sia omessa la iscrizione sul libretto a scontrini al momento della vendita;

2° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 1000 per ciascuna di dette vendite per cui siasi iscritto sul libretto a scontrini un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito.

3° di L. 1000 per la mancanza del libretto a scontrini o per il rifiuto ad esibirlo, indipendentemente dalle pene pecuniarie di cui al n. 1 e 2;

4° per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente o con falsa indicazione del numero delle persone; o suddiviso ad arte per eludere la tassa;

a) dagli esercizi di cui alle lettere *A*, *B*, *C*, degli articoli 7 e 9;

10 volte la tassa col minimo di L. 100;

b) dagli esercizi di cui alla lettera *D* degli articoli 7 e 9;

10 volte la tassa col minimo di L. 50;

5° di L. 50 per ogni altra infrazione.

Art. 21.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dell'art. 11 del presente decreto è punita con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 50 per ciascuno scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

2° di 40 volte la tassa dovuta col minimo di L. 100 per ciascuno scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante un indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3° di L. 100 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti con l'art. 12.

Art. 22.

I contravventori alle disposizioni dell'art. 17 del presente decreto, incorrono nella pena pecuniaria di cento volte la tassa o di cento volte la parte di essa non pagata, col minimo di lire ventiquattro.

La stessa pena pecuniaria si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione a mezzo di carta bollata di marche o di bollo a punzone di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo.

Detta pena pecuniaria viene commisurata distintamente a carico di ciascun contravventore nei casi previsti dall'art. 57 della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (Testo unico).

Art. 23.

Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli vengono accertate mediante processo verbale con le norme stabilite dal testo unico delle leggi sul bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 allegato *A* (art. 62 a 55).

Art. 24.

La responsabilità per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 7, 9, e 11 del presente decreto è solidale fra chi acquista la merce o ritira lo scontrino, o chi paga il conto o nota, e il commerciante o l'esercente ed i dipendenti da questi che abbiano fatto o rilasciato lo scontrino, il conto o la nota non in conformità alle disposizioni contenute nei detti articoli.

Art. 25.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 7, 9, e 11 del presente decreto, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria o in via amministrativa una precedente contravvenzione, l'autorità provinciale di finanza in base al verbale di accertamento della nuova contravvenzione dall'autorità medesima riconosciuto regolare può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 a 30 giorni.

Art. 26.

Per le contravvenzioni riguardanti la tassa di bollo stabilita con gli articoli 1, 7, 9, 11 del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui al § 26 della legge 25 ottobre 1896 (B. L. I. N. 220), concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore agli effetti dell'imposta generale sull'industria.

Art. 27.

Per la omessa o tardata denuncia di cui all'art. 19 del presente decreto nonchè di quella prevista dagli articoli 34 e 35 della legge 6 gennaio 1918, n. 135, concernenti le tasse di bollo sui trasporti sulle linee automobilistiche, è dovuta una soprattassa uguale a sei decimi della tassa annuale accertata.

Ove poi trattisi di denuncia non corrispondente al vero, si applica una soprattassa uguale alla tassa, dovuta sull'importo e sui biglietti e riscontri occultati, aumentata di un quinto.

Per l'omesso e ritardato pagamento delle rate trimestrali di tassa sarà dovuta una soprattassa uguale al dodici per cento della rata non corrisposta.

Art. 28.

Per la riscossione coattiva della tassa di bollo di cui all'art. 18 del presente decreto, saranno applicate le norme tuttora vigenti nei territori annessi per le competenze immediate.

Art. 29.

La definizione delle controversie sulla sussistenza delle contravvenzioni previste dal presente decreto è affidata in primo grado alle autorità provinciali di finanza ed in secondo grado al Ministero delle finanze.

Art. 30.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della R. guardia di finanza hanno facoltà di accedere nei negozi ed esercizi, in cui hanno luogo le vendite e le somministrazioni contemplate nei precedenti articoli 1, 7, 9, 11, e di procedere all'esame delle prime note, matrici, scontrini, copie delle fatture spedite, nonchè delle fatture ricevute.

Art. 31.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni del presente decreto, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 131 della legge di bollo (testo unico 6 gennaio 1918, n. 135).

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione al terzo delle pene pecuniarie riscosse, giusta l'ultimo comma dell'articolo predetto.

Art. 32.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito l'aggio del 3 per cento sull'importo delle marche da bollo doppie che essi prelevano direttamente dall'Ufficio dell'imposte della loro residenza, sempre che tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 100.

Per i conti e note di cui all'art. 7 che vengono sottoposti a tassa mediante punzone, è accordata la riduzione del 10 per cento sull'importo della tassa.

Art. 33.

Ferme restando le altre disposizioni di cui ai decreti commissariali 10 luglio 1920 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 agosto detto, n. 181), il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole di cui al R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, da percepirsi sulle tasse di bollo e competenze di qualunque specie e comunque corrisposte, tanto se dovute in dipendenza di disposizioni del cessato regime tuttora vigenti, quanto se dovute in dipendenza di disposizioni emanate dopo il 3 novembre 1918, viene elevato da cinque a quindici centesimi per ogni cento lire.

Tale contributo è dovuto anche sulle tasse di bollo introdotte col presente decreto e cioè: sulle vendite e somministrazioni di lusso (articolo 1); sulle note e conti di ristoranti e trattorie di lusso (articolo 7, lettera *a*); sugli scambi e materie prime, prodotti e merci tra commercianti (articolo 11); e sui trasporti automobilistici (articolo 18).

Art. 34.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Salvo quanto è disposto nel precedente art. 29, rimangono ferme le norme attualmente in vigore nelle nuove Provincie riflettenti la competenza delle autorità chiamate a fungere comunque per l'applicazione delle tasse contemplate nel presente decreto e le norme per l'esazione coattiva di esse. Rimangono del pari ferme le disposizioni relative ai rimedi di legge ordinari e straordinari sui ricorsi e sui gravami contro le decisioni delle predette autorità; in particolare rimane ferma la competenza dei giudizi di finanza ora esistenti, che avranno da applicare con il procedimento attuale le disposizioni, le sanzioni e le pene previste dal sopracitato testo unico.

Art. 35.

Nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore col primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 13, 14, 16, le quali entreranno in vigore col giorno che sarà stabilito per il Regno dal Ministro delle finanze con proprio decreto, applicabile senza altro anche nelle nuove Provincie.

Nei territori della Dalmazia annessi l'applicabilità delle singole disposizioni di cui al presente decreto verrà determinata dal ministro delle finanze con appositi suoi decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Facta — Bonomi.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Regio decreto 12 maggio 1921, n. 774, *che istituisce nell'Isola di Lagosta un ufficio delle imposte al quale vengono affidati anche i servizi doganali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'espositura doganale dell'isola di Lagosta è soppressa ed è istituito a Lagosta un ufficio delle imposte con tutte le attribuzioni demandate agli uffici della specie esistenti nei territori delle nuove Provincie, e con la gestione dei servizi doganali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Facta — Bonomi.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 772. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 1° ottobre 1920 del R. commissario per il comune di Civitavecchia, portante modificazioni degli articoli 1, 2 e 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune stesso.

N. 773. Regio decreto 1° maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 31 gennaio 1921, della Giunta municipale di Pisa, portante modificazione dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nella frazione marina.

N. 777. Regio decreto 19 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, gli oneri di culto, per il complessivo importo di L. 181,90 annue, gravanti per L. 174,90 sul patrimonio dell'Ospedale civile, e per L. 7 sul patrimonio dell'Opera dotalizia Oristiani, nel comune di Montegranaro, sono rispettivamente trasformati a favore del fine principale di beneficenza dell'Istituto su cui essi gravano.